

# COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

## Provincia di Fermo

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 48 del Reg. Data 30-09-20**

<b>Oggetto:</b>	UTILIZZO PERSONALE A SCAVALCO ART. 1 C. 557
-----------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 12:30, in S.VITTORIA IN MATENANO, nella sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Vergari Fabrizio	SINDACO	P
Tempestilli Agostino-Antonio	VICE SINDACO	P
Agostini Francesco	ASSESSORE	P

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Nerla Giuliana

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato premettendo che la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito dell'assenza di personale assegnato all'area tecnica, necessita con urgenza la sostituzione e che allo scopo è stata chiesta la disponibilità all'Ing. Roberto Defelici dipendente del Comune di Monte San Giusto;

Vista la nota prot. 10403 del 29/9/2020 con la quale il Comune di Monte San Giusto ha autorizzato il dott. Defelici Roberto ad espletare l'incarico a scavalco al di fuori dell'orario di servizio per un massimo di 8 ore ai sensi dell'art. 1 c. 557;

**DATO ATTO** che è necessario garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio, che richiede la presenza di personale in possesso di professionalità ed esperienza tali ad assolvere a compiti e funzioni che non possono essere rinviati;

**Visto** l'art. 1 comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311, il quale prevede che "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

**VISTO** altresì l'art. 53 del D.Lgs. n° 165/2001, in base al quale "*gli impieghi pubblici non sono cumulabili... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali*";

**VISTA** la Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Stato Sez. I, n. 2.141 del 25.05.2005, considera questa norma derogatoria al principio di esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che "*gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro*", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

**TENUTO CONTO** che da costante interpretazione, la norma considerata *lex specialis* in materia di pubblico impiego, consente ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

**RICHIAMATO** altresì il parere n. 34 del 23.05.2008 col quale il Dipartimento Funzione Pubblica ha precisato che "la norma in causa non è stata abrogata dalla novella apportata all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 dal comma 79 dell'articolo 3 della Legge finanziaria 2008, poiché il comma 557 configura una fattispecie speciale per le categorie di enti elencati, che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art. 36";

**VISTA** la Delibera n. 223/2012/ della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Sez. Veneto par. n. 17 del 20 maggio 2008 nonché Deliberazione n. 955 /2012/PAR;

**VISTO** il parere del Consiglio di Stato della Sez1^ n. 3764 dell'11 dicembre 2013, che ha rammentato che, come già evidenziato nel richiamato parere 2141/2005, l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art.53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali

**A SEGUIRE** che il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie, per cui in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non occorre la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza.

Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

Atteso altresì che il dipendente interessato ha accettato di prestare la propria collaborazione presso il Comune di Santa Vittoria in Matenano;

Ritenuto pertanto opportuno determinare l'utilizzo del dipendente in argomento fino ad un massimo di n. 8 ore settimanali;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento del Personale, DFP -0023790 - 23.05.08, Parere UPPA n. 34/08;

Dato atto che con il presente provvedimento vengono rispettati i limiti di spesa imposti dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed i limiti concernenti il tetto di spesa del personale assunto con contratti di lavoro di tipologia flessibile, tra i quali rientrano anche le prestazioni lavorative cd. Di "scavalco di eccedenza" secondo consolidato orientamento della Corte dei Conti

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del CCNL stipulato il 31.03.2009;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del TUEL dai soggetti interessati;  
Con votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano;

## DELIBERA

La premessa narrativa qui richiamata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di avvalersi del Dr. Ing. Roberto Defelici cat. D/1 in servizio presso il Comune di Monte San Giusto, a svolgere attività di supporto dell'Ufficio Tecnico del Comune di Santa Vittoria in Matenano, per il periodo 01/10/2020 - 31/12/2020, fino ad un massimo di 8 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro
- 2) di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica la predisposizione e la stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, part-time, prevedendo un compenso mensile commisurato alle ore svolte e in base all'inquadramento nella categoria D1 del vigente CCNL e rimborso spese accesso 1/5 costo benzina;
- 3) di trasmettere il presente atto al Comune di Monte San Giusto

Stante l'urgenza individuata nella funzionalità del servizio tecnico, con separata votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano,

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134. comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO**  
**Provincia di Fermo**

<b>Oggetto:</b>	UTILIZZO PERSONALE A SCAVALCO ART. 1 C. 557
-----------------	---

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano, li 29-09-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to Vergari Fabrizio

Parere di regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano, li 29-09-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to GASPARRI ENRICO

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Vergari Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Nerla Giuliana

L' ASSESSORE  
F.to Tempestilli Agostino-Antonio

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 23-10-20 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

E' stata comunicata con lettera n. , in data , ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, comma 1, L. 267/00;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li 23-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Nerla Giuliana

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3);

E' stata affissa all'albo pretorio On line per quindici giorni

consecutivi dal 23-10-20 al 07-11-20 come prescritto dall'art.124, comma 1, L. 267/00, senza reclami;

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.to Nerla Giuliana**

---

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 23-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Nerla Giuliana

---